



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO**

VISTA la Direttiva comunitaria 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", che nella parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) " prevede le norme di attuazione della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS;

VISTO il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che nel dettare "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" sostituisce la parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, di "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;



VISTO l'art. 7 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. che individua nel Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'Autorità Competente all'emissione del parere motivato di VAS in sede statale, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita con DPR n. 357/97;

VISTA la Direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita con Legge n. 157/1992, successivamente integrata dalla Legge n. 221 del 3 ottobre 2002;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale del supporto tecnico-scientifico della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, istituita con Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

VISTA la nota pec prot. 19185 del 23/04/2015 (protocollo di acquisizione DVA-2015-0012132 del 07/05/2015) con la quale l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana di seguito ("Autorità Proponente") ha comunicato l'avvio alla procedura di consultazione sul Rapporto Preliminare ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. del "Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico della Sicilia", trasmettendo contestualmente il Rapporto Preliminare (RP), allo scopo di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale.

CONSIDERATO che tale Rapporto Preliminare è stato trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) fissando a 30 gg. la scadenza per l'invio delle osservazioni;

PRESO ATTO che a conclusione della consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, sono pervenute le seguenti osservazioni espresse ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i.:

- Azienda sanitaria di Palermo - U.O.C. Igiene ambienti di vita, prot. 1309 del 27/5/2015;
- Libero consorzio comunale di Trapani, email del 28/05/2015 prot. Ass. Reg. Terr. e Amb. 28467 del 17/06/2015;



- Provincia regionale di Ragusa denominata Libero consorzio comunale – Settore X Geologia e tutela ambientale, prot. 20673 del 28/05/2015;
- Azienda sanitaria provinciale – Dipartimento prevenzione della Salute – Sportello per la prevenzione, prot. 1256 del 05/06/2015;
- Regione Siciliana – Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità siciliana di Siracusa, prot. 8503 del 05/06/2015;
- Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Agrigento, prot. 6735 del 08/06/2015;
- Consorzio di Bonifica di Palermo, prot. 2917 del 09/06/2015;
- Parco dell'Etna, prot. 27590 del 11/06/2015;
- Provincia regionale di Ragusa denominata Libero consorzio comunale – Settore IX U.O. n. 6 Riserve naturali, prot. 22967 del 17/06/2015;
- Regione Siciliana – Assessorato del territorio e dell'ambiente - Ispettorato ripartimentale delle foreste di Caltanissetta, prot. 68755 del 18/06/2015;
- Regione Siciliana – Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente – Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania, prot. 70368 del 22/06/2015;
- Regione Siciliana - Azienda sanitaria provinciale di Catania – U.O. Igiene ambienti di vita, prot. 64114/DP del 23/06/2015;
- Regione Siciliana – Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente – Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa, prot. 73738 del 30/06/2015;
- Regione Siciliana – Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell'energia, prot. 23783 del 13/07/2015;

CONSIDERATO che in data 09/10/2015, la Commissione per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha espresso il parere n. 1888 relativamente alla consultazione sul Rapporto Preliminare, trasmesso all'Autorità Proponente con nota prot. DVA-2015-0026108 del 20/10/2015;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 36092 del 27/05/2016, l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana di seguito ("Autorità Proponente") con protocollo di acquisizione DVA-2016-0014544 del 30/05/2016, ha comunicato l'avvio della procedura di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 13 comma 5 e art. 14 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. sul "Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico della Sicilia", trasmettendo, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., il Rapporto Ambientale (RA), la Sintesi Non Tecnica, e la proposta di Piano, per gli adempimenti relativi alla consultazione previsti all'art.14, comma 2 del sopracitato decreto, anche attraverso la messa a disposizione della documentazione sui siti web dell' Autorità Proponente e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;



VISTO che in data 4 giugno 2016 l'Autorità Proponente ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte seconda n. 66, l'avviso dell'avvio della fase di consultazione pubblica sulla Valutazione Ambientale Strategica del "Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico della Sicilia";


VISTO che, a partire da tale data di pubblicazione, la consultazione ha avuto la durata di 60 giorni, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti osservazioni, espresse ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., di cui si è tenuto conto nel parere reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS:

- Sig. Luca di Fidio, nota del 19.4.2016 acquisita con prot. DVA-2016-0021616 del 31/08/2016;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali, Divisione II, Politica di coesione e strumenti finanziari comunitari, nota prot 06382 del 28/06/2016, acquisita con prot. DVA-2016-0017240 del 30/06/2016;
- Libero Consorzio Comunale di Ragusa Settore VI – Ambiente e Geologia nota prot. n. 0024276 del 28/07/2016 acquisita con prot. DVA-2016-0019852 del 28/07/2016;
- Ente Parco delle Madonie nota prot. n. 2220 del 01/08/2016 acquisita con prot. DVA-2016-0021616 del 31/08/2016.

CONSIDERATO che il "Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sicilia" previsto dalla Direttiva 2007/60/CE, si inserisce all'interno di un percorso di politiche europee in tema di acque, iniziato con la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), che si prefigge l'obiettivo di salvaguardare e tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei e di migliorare la qualità della risorsa, nonché quello di istituire in Europa un quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei rischi da alluvioni, volto principalmente a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, oltre che i possibili danni all'ambiente, al patrimonio culturale e alle attività economiche, connesse con i fenomeni in questione; con riferimento a quanto sopra, si sottolinea la necessità di una stretta correlazione e coerenza del PGRA con la Direttiva 2000/60/CE e quindi, in particolare, con il Piano di Gestione delle Acque;

CONSIDERATO che il Piano individua principalmente le misure gestionali e organizzative e gli interventi strutturali da realizzare nel breve termine, finalizzati a



ridurre le conseguenze negative derivanti dalle alluvioni sulla salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali;

TENUTO CONTO che il Piano è altresì orientato ad assicurare una migliore integrazione con la pianificazione territoriale, soprattutto con la pianificazione urbanistica operata dalle amministrazioni comunali, con le quali dovrà essere rafforzato un rapporto di stretta collaborazione al fine di integrare, nel processo di pianificazione urbanistica, gli obiettivi di difesa e prevenzione;

CONSIDERATO che il "Piano di Gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico della Sicilia" individua i seguenti obiettivi specifici (OS):

- OS1: riduzione delle conseguenze delle alluvioni sulla salute umana;
- OS2: riduzione delle conseguenze delle alluvioni il territorio;
- OS3: riduzione delle conseguenze delle alluvioni su i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e paesaggistico;
- OS4: riduzione delle conseguenze delle alluvioni sulle attività economiche e sociali;

CONSIDERATO che al fine del raggiungimento dei sopracitati obiettivi il PGRA definisce un sistema di misure di gestione del rischio, organizzate secondo le funzioni principali di :

- prevenzione: insieme di misure finalizzate alla riduzione dei danni o pericoli per la pubblica incolumità, evitando la costruzione di abitazioni e insediamenti produttivi in aree a rischio di inondazione;
- protezione: adozione di misure sia strutturali che non strutturali per ridurre la probabilità di alluvioni e/o e l'impatto in una specifica località;
- preparazione e protezione civile: informazione e sensibilizzazione della popolazione circa i rischi d'inondazione e comportamento da tenere in caso di alluvione;

TENUTO CONTO che per ciascuna misura è inoltre individuata la tipologia strutturale o non strutturale così definita:

- le misure strutturali comportano la realizzazione di un'opera o la modifica della morfologia e della copertura del terreno e comprendono quegli interventi di ingegneria idraulica tradizionale che agiscono sulla pericolosità degli eventi di piena, tramite l'aumento della capacità idraulica del corso d'acqua (arginature, ricalibrature, rettifiche) o la riduzione della massima portata (diversivi o scolmatori, serbatoi di laminazione, casse d'espansione);



- gli interventi non strutturali, sono provvedimenti normativi e amministrativi che disciplinano l'utilizzo del territorio allo scopo di ridurre il rischio di alluvione. Non comportano la realizzazione di opere o la modificazione dello stato dei luoghi. Attraverso operazioni sia di carattere preventivo che di gestione del decorso degli eventi di piena, sono finalizzati a ridurre le conseguenze della piena e ad evitare o ridurre l'impatto e i danni.

La strategia di Piano considera come prioritaria l'attuazione di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità;

TENUTO CONTO che con riferimento al contesto ambientale di riferimento del PGRA, nel Rapporto Ambientale (RA) viene effettuata una prima descrizione del territorio in relazione a determinati fattori ambientali maggiormente significativi. In particolare sono considerati i seguenti raggruppamenti all'interno dei quali sono ricondotte le componenti ambientali naturali paesaggistiche e storico culturali, nonché quelle sociali ed economiche analizzate:

- Atmosfera: aria, clima, cambiamenti climatici;
- Idrosfera: acque superficiali e acque sotterranee;
- Geosfera: uso del suolo, aree a rischio idrogeologico, aree sensibili alla desertificazione;
- Biodiversità e aree protette;
- Patrimonio storico culturale e paesaggio;
- Sistema insediativo e demografico;
- Sistema economico produttivo;

CONSIDERATO che per la relativa valutazione d'incidenza (VInCA) il RA riporta una descrizione del contesto ambientale regionale che risulta esaustiva, si condivide inoltre la metodologia utilizzata per affrontare il problema relativo all'integrazione tra VAS e VInCA. Tuttavia a valle della caratterizzazione delle componenti, ai fini della valutazione delle potenziali incidenze sui siti della Rete Natura 2000, è necessario individuare, all'interno dei SIC/ZPS ricadenti in aree a pericolosità idraulica, quali tipologie di macrohabitat potrebbero essere interessate dalle misure del Piano, fornendo anche maggiori dettagli sulle misure stesse;

CONSIDERATO che sulla base dell'analisi del contesto ambientale e delle analisi e valutazioni degli effetti ambientali è stato valutato lo stato delle componenti ambientali e della loro probabile evoluzione con e senza l'attuazione del Piano. L'analisi effettuata unitamente ai risultati dell'analisi ambientale e della valutazione degli effetti ambientali ha consentito di definire, seppur in modo qualitativo, le tendenze evolutive con e senza l'attuazione del Piano, in particolare:



- si può prevedere che senza l'attuazione del Piano, continueranno a permanere le attuali situazioni di rischio evidenziate nella proposta di Piano. Gli effetti possibili dei cambiamenti climatici unitamente alle tendenze registrate sul consumo di suolo fanno ritenere possibile, in assenza del piano, che gli scenari di pericolosità possano nel tempo aggravarsi;
- con l'attuazione del Piano è prevedibile che gli scenari di pericolosità e rischio idraulico sul territorio di competenza, possano progressivamente essere ricondotti a livelli accettabili;

TENUTO CONTO che nel RA l'individuazione delle aree a rischio significativo per le quali prevedere specifiche misure di prevenzione e protezione, è stata effettuata sulla base delle mappe di pericolo e rischio che costituiscono la base conoscitiva del Piano. Per i bacini idrografici della Regione Sicilia oggetto del PGRA, sono descritti gli impatti sulle componenti ambientali ipotizzabili a seguito dei diversi scenari di pericolosità idraulica rappresentati nelle mappe della pericolosità e rischio. Al fine di ridurre tali impatti negativi è prevista l'adozione a livello di bacino idrografico di una serie di misure/azioni di prevenzione e/o protezione;

CONSIDERATO che relativamente al sistema di monitoraggio ai fini valutazione dell'efficacia del PGRA, nel RA è riportato l'elenco degli indicatori che sono stati suddivisi in:

- indicatori di contesto (danno informazioni sulle caratteristiche ambientali del contesto di riferimento);
- indicatori di processo/prestazionali (indicano le performance ambientali prodotte dall'attuazione delle misure del Piano);
- indicatori di contributo (descrivono gli effetti significativi sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano).

Al fine di esplicitare gli esiti della valutazione degli effetti ambientali significativi del PGRA, l'Autorità Proponente redigerà un Rapporto di Monitoraggio Ambientale (RMA);

VISTO il parere n. 2255 del 02/12/2016 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, che fa parte integrante del presente atto, trasmesso con la nota prot. CTVA-2016-0004171 del 13/12/2016 e acquisito con prot. DVA.I. 0030118 del 14/12/2016, predisposto tenendo in debito conto tutte le osservazioni pervenute;

VISTO il parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. 22287 del 28 dicembre 2016, ed acquisito con prot. DVA.I. 0031242 del 28 dicembre 2016 che fa parte integrante del presente atto;



PRESO ATTO che nota prot. CTVA-0004263 del 21/12/2016 acquisita con prot. DVA.I.0030859 del 21/12/2016, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS ha trasmesso lo stralcio di verbale dell'Assemblea Plenaria n. 41 del 20 dicembre 2016 nel quale si chiede di revisionare parte del dispositivo del parere n. 2255 del 02/12/2016, in particolare:

- la frase *“il Proponente, in sede della necessaria revisione del PGRA ai sensi dell’art. 15, secondo comma, del d.lgs. n. 152/2006, deve tenere conto delle osservazioni e pareri formulati dai Soggetti competenti in materia ambientale e dal pubblico interessato e di tutte le osservazioni e condizioni che seguono:”*, viene sostituita con la seguente: *“il Proponente, deve tenere conto delle osservazioni e pareri formulati dai Soggetti competenti in materia ambientale e dal pubblico interessato e di tutte le osservazioni e condizioni che seguono:”*.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

parere di compatibilità ambientale sulla proposta del “Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico della Sicilia”, sul relativo Rapporto ambientale e sul Piano di monitoraggio, con le seguenti raccomandazioni, condizioni ed osservazioni:

A. Del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Raccomandazioni

- 1) Il Proponente, deve tenere conto delle osservazioni e pareri formulati dai Soggetti competenti in materia ambientale e dal pubblico interessato e di tutte le osservazioni e condizioni che seguono.

Caratteri generali della procedura di VAS

- 2) Nella definizione degli obiettivi, nella valutazione dei possibili effetti ambientali del Piano e nella definizione del sistema di monitoraggio, il PGRA, il RA ed il Piano di monitoraggio devono dare maggiore evidenza ai legami tra gli stessi e alle analisi del contesto e di coerenza effettuate.
- 3) La tabella di sintesi delle osservazioni (p. 3 del RA) deve integrare anche le osservazioni formulate dalla CTVA con parere n. 1888/2015 sulla consultazione preliminare.

Obiettivi del PGRA

- 4) A valle dell’analisi di dettaglio del contesto ambientale e territoriale sul quale il Piano può avere effetti significativi, della coerenza con la pianificazione/programmazione e con gli obiettivi generali di sostenibilità di riferimento pertinenti al PGRA, il Piano ed il RA devono individuare gli obiettivi



ambientali specifici che si intendono perseguire con il PGR. Tali obiettivi devono essere concreti, articolati nel tempo e nello spazio e descritti in modo da essere misurabili e valutabili attraverso l'utilizzo di idonei indicatori e non, invece, formulati in modo generico.

Misure del PGR

- 5) Al fine di una valutazione più completa dei possibili effetti ambientali, il PGR ed il RA devono descrivere più in dettaglio le misure e le azioni del PGR e la relazione delle stesse con quelle previste dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia (PGDI).

Analisi di coerenza interna

- 6) Il RA deve analizzare la coerenza tra le azioni dettagliate del PGR e gli obiettivi ambientali specifici, allo scopo di individuare le eventuali contraddizioni/incoerenze all'interno del PGR e indicare come tali contraddizioni sono affrontate.

Analisi di coerenza esterna

- 7) Il PGR ed il RA devono considerare anche i seguenti documenti rilevanti pertinenti al Piano: Europa 2020 *Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva* COM(2010) 2020, il Programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 *Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta* (Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.11.2013) (7° PAA), il Libro Verde della Commissione del 29/06/2007 *L'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa -quali possibilità di intervento per l'UE* [COM(2007)354 def.], il Libro bianco del 01/04/2009, *L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo* [COM(2009)147 def.], la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e altri pertinenti.
- 8) Allo scopo di fornire elementi utili alla valutazione, il RA deve confrontare gli obiettivi generali del PGR con documenti pertinenti esaminandone gli obiettivi, a differenza di quanto avviene nella Tabella che indica la matrice di relazione fra obiettivi di sostenibilità di altri riferimenti comunitari e gli obiettivi del PGR (tab. n. 2.11 a p. 29 del RA), in relazione alla quale si rileva inoltre, che non viene riportata la spiegazione dell'attribuzione dei colori utilizzati.
- 9) Il RA deve descrivere la metodologia utilizzata per l'analisi di coerenza esterna orizzontale con Piani e Programmi di livello distrettuale ed esplicitare le tipologie di relazione (coerenza, indifferenza, possibile incoerenza, incoerenza). Non è infatti sufficiente riportare i risultati (nella tabella 2.13 del RA) e descrivere gli strumenti di Piano analizzati, senza che gli obiettivi degli stessi siano messi in relazione con quelli del PGR.
- 10) Il RA deve compiere un'analisi più approfondita sulla coerenza degli obiettivi del PGR con quelli delle altre pianificazioni pertinenti. Alla luce di quanto



affermato dall'Autorità proponente circa la forte integrazione tra gli obiettivi di piano con la pianificazione urbanistica, devono essere elencati gli strumenti pianificatori cogenti sul territorio regionale e valutarne le possibili interazioni.


- 11) Considerato che i PAI dei 102 bacini individuati sul territorio regionale, per quanto riguarda la mitigazione del rischio idraulico, hanno previsto l'attuazione di misure strutturali e non strutturali (regolamentazione dell'uso del territorio, delimitazione delle fasce fluviali, attività di prevenzione e sorveglianza, mantenimento delle condizioni di assetto del territorio) e che il PGRA deve operare in raccordo con tali strumenti pianificatori nell'ambito di un complessivo processo di aggiornamento e riorganizzazione delle misure previste, il RA deve evidenziare in dettaglio le correlazioni tra questi strumenti pianificatori.

Evoluzione dello stato ambientale in caso di attuazione o meno del PGRA

- 12) Il RA, laddove riassume seppur in modo qualitativo, le tendenze evolutive con e senza l'attuazione del Piano, deve descrivere la metodologia utilizzata per arrivare ai risultati riportati (par. 3.15.4 del RA).

Valutazione degli effetti ambientali delle misure o azioni del PGRA

- 13) Nel RA, la valutazione degli effetti ambientali per ciascuna misura o azione del Piano, deve esplicitare il dato quantitativo dei potenziali impatti positivi e negativi.
- 14) Nel RA, la valutazione non deve limitarsi a prendere in considerazione tematiche ambientali e determinanti molto generali e generiche, e deve tenere conto della caratterizzazione dell'ambito di influenza territoriale del PGRA ed in particolare degli elementi di criticità quali ad es. il consumo di suolo nelle aree a pericolosità idraulica (par. 3.9.2.3 a p. 76 del RA) o i corpi idrici con stato ecologico cattivo.
- 15) La metodologia utilizzata nel RA per l'attribuzione della tipologia di impatto (nullo, diretto, indiretto, cumulativo) e della valutazione (potenziale negativo, potenziale positivo), deve risultare ripercorribile e adeguatamente motivata con riferimento ai criteri impiegati, a differenza di quanto attualmente risulta.
- 16) Nel RA, deve essere integrata l'analisi qualitativa effettuata (gli effetti sono tutti nulli e positivi tranne due casi di potenziale impatto negativo) che allo stato, prendendo in considerazione tipologie di interventi e tematiche ambientali e determinanti molto generali/generiche, non consente di definire indicazioni che possano essere utili nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale in relazione ai successivi livelli di programmazione e progettazione (VAS, VIA, VInCA) (p. 217 del RA), nell'ambito dei quali saranno definiti gli interventi di dettaglio e il loro grado di priorità.
- 17) Con riferimento ai due possibili effetti negativi riscontrati per la "Manutenzione del territorio" sulle Acque superficiali e sulla Biodiversità (p. 216 del RA), il RA deve



illustrare le motivazioni per le quali tali effetti sono considerati mitigabili e temporanei.

- 18) In relazione sia alle tabelle delle singole misure (pp. 205-214 del RA) che a quella riepilogativa sopra riportata (p. 215 del RA), è necessario un maggior approfondimento circa la valutazione degli impatti sulle componenti ambientali analizzate, dettagliandone gli elementi rappresentativi. Tale approfondimento risulta fondamentale specialmente per la componente "idrosfera", considerate le finalità del Piano in esame.

Componente suolo e sottosuolo

- 19) Nel RA, deve essere effettuata una più esaustiva trattazione del Programma di Sviluppo Rurale – PSR 2014-2020 della Regione Siciliana e deve essere assicurata la coerenza con lo stesso, nell'esecuzione dei futuri interventi del PGRA.
- 20) Nel PGRA devono essere tenute in debita considerazione le informazioni sulle caratteristiche pedologiche/idrologiche e sullo stato di qualità dei suoli siciliani, inclusa una nuova cartografia sul rischio di erosione idrica dei suoli, disponibili presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura - UO Pedologia della Regione Siciliana.
- 21) Nel RA, con riferimento ai bacini idrografici per i quali è prevista una possibile interazione tra PGRA e la componente "aree a rischio idrogeologico", deve essere predisposto un elaborato su cui venga rappresentata e descritta l'analisi di dettaglio del grado di interferenza e del possibile impatto positivo nella gestione della criticità geomorfologica.

Componente biodiversità

- 22) Gli aspetti normativi del RA, che risultano carenti di un quadro delle politiche ambientali di settore per i livelli internazionale e nazionale, devono essere integrati con l'elenco di seguito riportato e anche con la normativa regionale, qualora fosse più specifica o più restrittiva di quella nazionale:

Normativa internazionale	Normativa nazionale
<ul style="list-style-type: none"> • Convenzione internazionale relativa alle Zone Umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici - Ramsar (1971) • Convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino (1976) • Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e 	<ul style="list-style-type: none"> • Legge quadro sulle aree protette (L.394/91) • DPR 20 marzo 2003, n. 120 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE • Regolamento recante attuazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE (DPR 8 settembre 1997, n. 357)




<p>dell'ambiente naturale in Europa (1979)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convenzione di Bonn relativa alla conservazione della specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica (1979) • Nazioni Unite - Convenzione sulla biodiversità, Rio de Janeiro 1992 • Direttiva Uccelli 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici • Direttiva Habitat 92/43/CEE sulla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche • Comunicazione della Commissione: Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre - COM (2006) 216 • Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli (Parigi, 1950) • Accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia (L'Aia, 15/08/1996) • Direttiva recante modifica della direttiva 79/409/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2008/102/CE) 	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto Ministro dell'Ambiente e del Territorio del 3/9/2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 • Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) (D.M. 17/10/2007) • Modifica del decreto 17/10/2007 (D.M. 10/02/2009) • Elenco dei SIC per la regione biogeografia mediterranea in Italia (2015/2374/UE) • Elenco delle ZPS in Italia (DM 19/06/2009) • D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. • Recepimento Direttiva Uccelli 1979/409/CE (L. 157/1992)
--	---

23) Il RA, a valle della caratterizzazione della componente biodiversità, ai fini della valutazione delle potenziali incidenze sui siti della Rete Natura 2000, deve individuare, all'interno dei SIC/ZPS ricadenti in aree a pericolosità idraulica, quali tipologie di macrohabitat potrebbero essere interessate dalle misure del Piano, fornendo anche maggiori dettagli sulle misure stesse.

24) Per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio del PGRA relativamente alla componente biodiversità, lo stesso deve essere implementato in modo da superare le criticità di seguito indicate:

a) gli indicatori riportati nella tab. 8 pagg. 301-302 risultano generici e incompleti. In particolare:

(i) tra gli indicatori di processo che, come evidenziato anche con



riferimento al Piano di monitoraggio del Piano in oggetto, risultano più appropriati come indicatori di monitoraggio dell'attuazione del Piano in senso generale, mancano completamente gli indicatori specifici riferiti alla componente Biodiversità;

- (ii) come obiettivi di sostenibilità del Piano sono state individuate le Aree Protette e la Biodiversità. Il tema della Biodiversità non trova riscontro né tra gli indicatori di contesto, né tra quelli di contributo, mentre per le Aree Protette si fa riferimento solo ai siti della Rete Natura 2000. Per gli obiettivi di sostenibilità relativi alla Biodiversità si può far riferimento ad alcuni degli strumenti indicati nell'elenco della normativa internazionale e nazionale sopra riportato;
- b) la scelta degli indicatori deve presentare lo stesso grado di approfondimento che è stato utilizzato nel RA per la caratterizzazione della componente. Gli indicatori devono essere definiti in base ai risultati dell'analisi della caratterizzazione e agli obiettivi ambientali che il PGRA si prefigge.

Ipotesi alternative

- 25) Per una più esaustiva valutazione delle potenziali incidenze delle misure del PGRA nelle alternative, ed in particolare nella n. 1 e nella n. 2 che differiscono solo per la misura 2.1, è necessario che il RA analizzi più in dettaglio le ipotesi alternative.

Sistema di monitoraggio

26) Ai fini della valutazione dell'efficacia del PGRA, il Piano di Monitoraggio deve essere implementato in modo da superare le criticità di seguito indicate:

- a) quanto alle informazioni riportate nella Tab. 8.1 "*Indicatori individuati per descrivere il Piano e il contesto ambientale del Distretto Idrografico della Sicilia*" (p. 302 del RA), la selezione di indicatori proposta risente della mancata individuazione degli obiettivi ambientali specifici, del livello molto generale delle misure e della valutazione poco approfondita dei possibili effetti ambientali;
- b) gli indicatori di processo e di contributo individuati, sono orientati a monitorare l'attuazione del Piano in generale e il conseguimento degli obiettivi propri del Piano più che a controllarne gli effetti significativi sull'ambiente;
- c) gli indicatori distinti per tipologia devono essere correlati a ciascun obiettivo strategico e/o specifico e alle relative misure/azioni del PGRA;
- d) nella colonna "obiettivi di sostenibilità correlati agli obiettivi di piano" si riportano, di fatto, le componenti ambientali e gli aspetti socio-economici;
- e) deve essere esplicitato, come si terrà conto del coordinamento delle misure del PGRA con quelle del *Piano Forestale* (pag. 12 RA e p. 43 Relazione generale del Piano) anche per la definizione del Sistema di Monitoraggio Ambientale del Piano;




- f) il Piano prevede numerosi strumenti attuativi con i quali saranno definiti nel dettaglio gli interventi puntuali da realizzare e dove realizzarli. Devono essere individuati con precisione gli effetti ambientali che devono essere monitorati anche nell'ambito degli strumenti attuativi, contribuendo al monitoraggio del Piano nel suo complesso, e quindi stabilire le relazioni tra gli indicatori definiti a scala di PGRA e gli indicatori definiti a scala di strumenti attuativi;
- g) con riferimento alla tabella 8.1 (p. 300 del RA) si riporta: *“In accordo con il modello DPSIR, ad ogni indicatore è stata attribuita la tipologia in virtù del fatto se si tratta di un indicatore di determinante (D), di pressione (P), di stato (S), di impatto (I) o di risposta (R)”*. Si rileva che tale distinzione non è presente nella tabella menzionata;
- h) deve essere approfondita ed integrata la scelta degli indicatori riferiti alle risorse idriche, valutando la possibilità di considerare anche altri piani di monitoraggio già in corso, oltre a quello inerente al PGDI, e le indicazioni degli enti competenti in materia.

B. Del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:

1. Vanno considerate tutte le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio Servizio V – Tutela del Paesaggio, e Servizio II – Scavi e Tutela del Patrimonio archeologico e dagli Uffici territoriali della Regione Siciliana, ricomprese nel parere MiBACT prot. 22287 del 28 dicembre 2016, che costituisce parte integrante del presente decreto, in particolare quanto espresso da pag. 38 a pag. 46, e che fa parte integrante del presente atto, anche ai fini dei successivi adempimenti quali in particolare:
 - Direzione Generale Archeologia, prot. 19638 del 29/11/2016;
 - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, prot. 9745 del 26/10/2016;
 - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina prot. 6178 del 05/10/2016;
 - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente di Palermo, Servizio 2 “Pianificazione e programmazione assetto del territorio” prot. 57240 del 31/08/2016.

Prima della approvazione del Piano, si dovranno tenere conto di tutte le osservazioni condizioni e raccomandazioni contenute nel presente decreto, nonché di quelle presentate dalle Direzioni generali e dagli Uffici territoriali della Regione Siciliana, puntualmente riportare nel parere MiBACT.



Dopo l'approvazione del Piano si dovrà provvedere alla sua pubblicazione in relazione a quanto previsto dall'art. 16 e 17 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i.

La Dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17 del d.lgs. n.152/06 e s.m.i. dovrà indicare dettagliatamente in che modo le osservazioni e raccomandazione sopra riportate, sono state considerate nel Piano.

L'autorità Proponente provvederà a inviare su supporto informatico, la documentazione di cui all'art 17 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., al fine della pubblicazione sui siti web delle autorità interessate dalla procedura di VAS.

Il presente decreto di parere motivato è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL
TURISMO

